



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

BCE - PUBBLICO

Mario DRAGHI

Presidente

On. Marco Valli e On. Marco Zanni

Membri del Parlamento europeo

Parlamento europeo

Rue Wiertz 60

1047 Bruxelles

Belgio

Francoforte sul Meno, 27 marzo 2019

L/MD/19/85

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-008

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 1° febbraio 2019 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Per affrontare il tema della proprietà legale delle riserve auree degli Stati membri e delle competenze della BCE al riguardo occorre risalire alle attribuzioni dell'Eurosistema. I principali riferimenti giuridici in materia sono contenuti nell'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è "detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri"¹, e nell'articolo 130 del TFUE, che garantisce l'indipendenza di tutte le banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro e della BCE nello svolgimento dei compiti dell'Eurosistema. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e lo Statuto del SEBC non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del SEBC e della BCE in relazione alle riserve.

In particolare, uno dei compiti fondamentali dell'Eurosistema², definito all'articolo 127, paragrafo 2, del TFUE, consiste nel detenere e gestire le riserve ufficiali degli Stati membri³. Il suo assolvimento comporta

¹ Queste includono valute estere, oro e diritti speciali di prelievo.

² Sebbene le disposizioni facciano riferimento al SEBC e agli Stati membri, i loro effetti si limitano di fatto all'Eurosistema e ai paesi appartenenti all'area dell'euro, poiché i relativi articoli dello Statuto non si applicano agli Stati membri con deroga e alle rispettive BCN (articolo 42 dello Statuto del SEBC).

Indirizzo

Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49-69-1344-0
Fax: +49-69-1344-7305
Internet: www.ecb.europa.eu

l'assunzione di decisioni concernenti la detenzione, il mantenimento, la cessione, la negoziazione e la gestione giornaliera nonché a lungo termine delle riserve ufficiali. Gli articoli 30 e 31 dello Statuto del SEBC contengono ulteriori disposizioni che riguardano nello specifico le competenze della BCE. L'articolo 30 prevede che tutte le BCN trasferiscano un determinato ammontare di attività di riserva in valuta, ivi incluse riserve auree, alla BCE in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale di quest'ultima⁴, riconoscendo altresì alla BCE la facoltà di effettuare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta, se necessario⁵. L'articolo 30 stabilisce altresì che "la BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati [nello] Statuto". Inoltre, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto del SEBC, la BCE approva le operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un determinato limite. La finalità di tale competenza è assicurare la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione⁶.

Come per tutti i compiti attribuiti loro dallo Statuto del SEBC, l'articolo 130 del TFUE sancisce l'indipendenza della BCE e delle BCN nello svolgimento di qualsiasi azione connessa alla detenzione e alla gestione delle riserve ufficiali.

Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

[firma]

Mario Draghi

³ L'articolo 127, paragrafo 3, del TFUE dispone che tale compito non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. Un testo quasi identico compare agli articoli 3.1. e 3.2 dello Statuto del SEBC.

⁴ Al fine di disciplinare il trasferimento di riserve ufficiali da parte delle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC, la BCE ha adottato l'Indirizzo BCE/2000/15, che include l'oro fra le attività di riserva in valuta estera trasferibili. L'ammontare di riserve auree da trasferire alla BCE da parte di ciascuna BCN è stato stabilito con questo indirizzo e con atti giuridici specifici concernenti le BCN di Stati membri la cui deroga è stata abrogata in un momento successivo. In contropartita, ai sensi dell'articolo 30.3 dello Statuto, ogni BCN ha nei confronti della BCE un credito, denominato in euro, pari alle riserve ufficiali trasferite.

⁵ Articolo 30.4 dello Statuto del SEBC e Regolamento (CE) n. 1010/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea (GU L 115, del 16.5.2000, pag. 2).

⁶ Fanno eccezione le operazioni eseguite in adempimento degli obblighi delle BCN verso organismi internazionali (articolo 31.1 dello Statuto del SEBC). Per quanto concerne le modalità di approvazione della BCE, cfr. Indirizzo BCE/2003/12 relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 283, del 31.10.2003, pag. 81).

Indirizzo

Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49-69-1344-0
Fax +49-69-1344-7305
Internet: www.ecb.europa.eu